

Sent. n. 695/14
Dep. 8/05/2014
Pub. 281 sexies cpc
Cron. 2211
Rep. 1839



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Seconda sezione civile

In composizione monocratica, Giudice dott.ssa Simona Boiardi, all'esito dell'udienza ex art.281 sexies cpc dell'8-5-2014 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

dando lettura del dispositivo e della motivazione nella causa civile iscritta al n. 2507/2010 promossa da,

A [redacted] [redacted] rappr. e difesa dagli Avv.ti [redacted] **attrice**

contro

Condominio "C [redacted] C [redacted] il C [redacted] rappr. e difesa dagli [redacted] [redacted]

convenuta

e con la chiamata in causa di

U [redacted] Soc. Coop rappr. e difesa dagli Avv. [redacted] [redacted]

U [redacted] Assicurazioni spa rappr. e difesa dall'Avv. [redacted]
in punto a: "responsabilità ex art.2049-2051-2052"

Conclusioni: come in atti

Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

1. Breve svolgimento del processo

Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attrice conveniva innanzi

all'instato Tribunale di Reggio Emilia, il Condominio "C [redacted] Co [redacted] C [redacted]", al fine di ottenere, ex art.2051 c.c., il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della caduta, verificatasi percorrendo il porticato adiacente all'esercizio commerciale in cui lavorava (Bar Il C [redacted]) la cui pavimentazione in materiale sdruciolevole, era resa più scivolosa dalla presenza di un leggero strato di sabbia.

Il Giudice esperiva le prove testimoniali richieste.

La causa veniva rinviata per le precisazioni delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note difensive.

2. I principi generali

La responsabilità ex art. 2051 c.c. integra, e la questione pare assolutamente pacifica in giurisprudenza, un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. in particolare Cass. n. 15383/2006, che confuta convincentemente la tesi di Cass. n. 3651/2006, la quale aveva parlato di responsabilità colposa aggravata dall'inversione dell'onere della prova; nella più recente giurisprudenza, cfr. anche Cass. n. 21684/2005, Cass. n. 376/2005, Cass. n. 5236/2004, Cass. n. 10641/2002).

Ne consegue che, in aderenza al disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (*ex multis* Cass. 11016/2011; 5910/2011; 20427/2008; 4279/2008; . 5326/2005).

Acutamente, è stato osservato che rileva solo "il fatto della cosa", non già "il fatto dell'uomo", poiché la responsabilità si fonda sul mero rapporto di custodia, e solo

lo stato di fatto, non già l'obbligo di custodia, può assumere rilievo nella fattispecie. Il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa; né può esservi reintrodotta attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito, non l'assenza di colpa, tanto che la dottrina parla al riguardo di "rischio da custodia", più che di "colpa nella custodia".

Il fortuito, che, peraltro, deve essere inteso nella sua accezione più ampia comprensiva del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. n. 5326/2005, Cass. n. 11264/1995, Cass. n. 1947/1994), esclude così il nesso causale e non già la colpa, essendo suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

E' onere dell'attore provare il nesso causale tra la cosa custodita e il danno (Cass. 2331/2001) cioè il rapporto eziologico, il quale può sussistere solo quando il nocumento sia stato causato o dal dinamismo connaturato alla cosa o dall'insorgenza, in essa, di un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno. La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (Cass. 2660/2013; Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243).

La giurisprudenza ha, infatti, evidenziato come. *“La pila di mattoni sull'angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc. non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che*

lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi"

La giurisprudenza ha, poi, evidenziato (Cass. 23919/2013) che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.

La giurisprudenza è, inoltre, costante nel ritenere che la concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la responsabilità dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass., 16 maggio 2013, n. 11946).

Fatte queste premesse, ritiene il giudicante che, nel caso di specie, non ricorrano, i presupposti per l'affermazione della responsabilità del convenuto Condominio.

3. Sulla responsabilità dell'incidente.

Il testimone [redacted] non ha potuto confermare la dinamica dei fatti in quanto non era presente al momento dell'asserita caduta.

La testimone [redacted] (figlia dell'attrice) ha riferito che il pavimento sotto il porticato era ricoperto di sabbia fine poiché in quel periodo erano in corso dei lavori per rendere meno scivolosa la pavimentazione che sarebbe stata rifatta, successivamente all'incidente, verificatosi il 18-6-2007, nel settembre del 2007. La testimone ha riferito di non essere riuscita a sorreggere la madre e che era notorio che vi erano state altre cadute sulla pavimentazione in oggetto.

La testimone ha, altresì, riferito che anche la madre era già caduta su quella pavimentazione nel 2005.

Tale circostanza è stata confermata dalla stessa A [redacted] che, in sede di interrogatorio formale, ha riferito di essere, il giorno del sinistro, al corrente dei lavori che si stavano facendo per rendere il pavimento meno scivoloso e di essere già caduta su quella pavimentazione due anni prima.

La sig.ra A [redacted] lavorava nel Centro Commerciale già dal 2005 e, quindi, conosceva bene lo stato dei luoghi (era addirittura già caduta su quella pavimentazione) sapeva che, erano in corso lavori, per rendere meno scivolosa la pavimentazione (circostanza identica a quella già in essere in occasione della caduta del 2005 v. p.3 della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.1141/2011) e, quindi, certamente era nelle condizioni di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Peraltro la testimone [redacted] ha riferito che tutta la pavimentazione era ricoperta di sabbia fine e, ciò nonostante il sig. [redacted] ha riferito di non essersi accorto della sabbia se non in occasione della caduta della moglie.

Nessuno dei testimoni è scivolato per cui deve ritenersi che la pavimentazione non fosse così scivolosa da impedire ad una persona che era pienamente consapevole della scivolosità della pavimentazione (per essere già caduta nei medesimi luoghi) di evitare la caduta.

Parte attrice ha, peraltro, dichiarato nella denuncia Inail (v. doc. 6 UGF) di "essere scivolata mentre lavorava infortunandosi la gamba destra" per incapacità a mantenere la stazione eretta per cedimento dell'arto".

In sede di interrogatorio formale non ha fornito alcuna plausibile spiegazione di queste dichiarazioni (in contrasto con quanto prospettato nell'atto introduttivo del giudizio) rendendo la seguente dichiarazione: "che ne so di quello che ho dichiarato al Pronto Soccorso".

Vi è, inoltre, in atti una ulteriore denuncia (v. doc.3 UGF) per una caduta nei medesimi luoghi il 27-12-2006.

La domanda ex art.2051 c.c. dell'attrice deve, quindi, essere rigettata.

Deve, escludersi, altresì, sia ravvisabile una responsabilità ex art.2043 c.c. del convenuto.

Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e convenuto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Vanno, altresì, poste a carico di parte attrice le spese di lite delle terze chiamate U [redacted] Soc. Coop e U [redacted] razioni spa in ragione del principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del rilievo che la chiamata in garanzia delle suddette società da parte del convenuto era stata originata dalla domanda proposta dall'attrice che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. 23552/2011; Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 6757 del 2001).


p.q.m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2507/2010 r.g., ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede :

1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna parte attrice a rifondere le spese di lite a favore del Condominio "C [redacted] C [redacted] Il C [redacted] che liquida in euro 7254,00 oltre IVA

- Cpa e spese generali del 15%;
3. condanna parte attrice a rifondere le spese di lite a favore di Unieco Soc. Coop che liquida in euro 7254,00 oltre IVA Cpa e spese generali del 15%;
 4. condanna parte attrice a rifondere le spese di lite a favore di UGF Assicurazioni spa spa che liquida in euro 7254,00 oltre IVA Cpa e spese generali del 15%;

Così deciso in Reggio Emilia 8-5-2014

Il Giudice
(*Simona Boiardi*)


TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

PRIMO TRIBUNALE

8 - MAG. 2014

IL CANCELLIERE
